

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2697

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAVETTO, CAVANDOLI, CECCHETTI, GUSMEROLI, LOIZZO

Modifica all'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di pena applicabile per il delitto di violenza sessuale

Presentata il 12 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Come noto la violenza sulle donne registra, tutt'oggi, dati sconcertanti. Secondo il Ministero dell'interno, le donne vittime di reati di violenza di genere rappresentano una quota significativa del totale delle vittime, con percentuali che variano dal 74 per cento al 93 per cento per quanto concerne gli atti persecutori, i maltrattamenti e la violenza sessuale.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto « codice rosso », ha disposto l'inasprimento delle sanzioni penali, aumentando le pene per i citati reati di atti persecutori, maltrattamenti e violenza sessuale.

La violenza sessuale è il reato sessuale per eccellenza. L'articolo 609-*bis* del codice penale punisce tanto la violenza sessuale per costrizione, che prevede la violenza o la minaccia, quanto la violenza sessuale per induzione, ossia che approfitta delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.

La fattispecie di reato base di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale è punita attualmente con la pena della reclusione da sei a

dodici anni, mentre in precedenza era punita con la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Inoltre, preme sottolineare con forza che difendere le donne significa anche riconoscere l'inevitabile e crescente incidenza di aggressori stranieri, un dato preoccupante che evidenzia le pericolose conseguenze di un'immigrazione incontrollata, spesso proveniente da Paesi che non condividono i principi e i valori occidentali. Se, come indicano i dati, il 43 per cento degli indagati per violenza sessuale in Italia sono stranieri, vuol dire che esiste un problema di sicurezza legata all'immigrazione, spesso clandestina.

La presente proposta di legge, in considerazione del fatto che la pena prevista dall'articolo 609-*bis* del codice penale, ancora, non si rivela sufficientemente adeguata alla gravità del reato di violenza sessuale, consta di un solo articolo che modifica la disposizione sanzionatoria prevedendo l'aumento del minimo edittale della pena detentiva.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 609-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a dodici anni».



19PDL0169860